

Assegno di autodeterminazione

L'articolo 7 bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 e ss.mm. prevede l'erogazione di un assegno di autodeterminazione a favore delle donne vittime di violenza, finalizzato a promuovere ed a rafforzare il raggiungimento dell'autonomia personale ed abitativa.

L'assegno di autodeterminazione è disciplinato dalla Deliberazione di Giunta provinciale n. 2344/2021 avente ad oggetto "Approvazione dei criteri e delle condizioni di accesso all'assegno di autodeterminazione e assegnazione risorse all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa per l'anno 2022".

Condizioni per la concessione dell'assegno

Per l'erogazione dell'assegno di autodeterminazione devono sussistere i seguenti requisiti e condizioni:

1. la residenza della donna vittima di violenza in provincia di Trento al momento della presentazione della domanda.
2. la presa in carico della donna vittima di violenza da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, che predispongono un Piano personalizzato di intervento.

Lo stato di vittima di violenza è attestato dal Servizio sociale territorialmente competente attraverso la verifica della sussistenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

a) aver sporto denuncia o querela per un fatto riconducibile ad uno dei reati di cui alla legge n. 69 del 2019 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);

b) aver intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza presso uno o più dei seguenti enti o soggetti:

- il servizio sociale territoriale
- il consultorio
- il servizio di psicologia clinica dell'Azienda sanitaria
- un ente del terzo settore appartenente alla filiera dei servizi anti violenza.

I reati previsti dalla legge n. 69 del 2019 sono i seguenti:

- art. 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), art. 609 bis (Violenza sessuale), art. 609-ter (Violenza sessuale aggravata), art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne), art. 609-quinques (Corruzione di minorenne), art. 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), art. 612-bis (Atti persecutori, cd. stalking), art. 612-ter (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti) del codice penale;
- art. 582 (Lesione personale) e 583-quinques (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso) del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale
- art. 558-bis (Costrizione o induzione al matrimonio) del codice penale.

Presentazione della domanda

Per la presentazione della domanda ci si deve rivolgere ai Servizi sociali territorialmente competenti.

I medesimi servizi:

- forniscono alle persone interessate tutte le informazioni relative alle condizioni, ai requisiti e alle modalità di accesso;
- attestano la presa in carico;
- predispongono il Piano personalizzato di intervento;
- indicano la durata dell'assegno;
- trasmettono la domanda all'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Importo, durata e decorrenza

L' Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa provvede alla gestione, alla concessione e all'erogazione dell'assegno.

L'importo mensile dell'assegno di autodeterminazione è pari a euro 400,00.

L'importo è ridotto ad euro 200,00 se la richiedente è ospite di una struttura residenziale socio-assistenziale che garantisce vitto e alloggio.

L'assegno è corrisposto per un periodo minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi, sulla base di quanto previsto dal piano personalizzato di intervento. L'assegno non può essere rinnovato.

Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Incompatibilità

L'assegno di autodeterminazione è incompatibile:

- con la "quota A" dell'assegno unico provinciale ai sensi dell'articolo 28, comma 4 della legge provinciale n. 20 del 2016;
- con gli altri interventi economici, erogati anche a livello nazionale, per le stesse finalità previste da questa disciplina, tra cui il reddito di libertà (RdL) previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2020.